



RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI

**Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)
e verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)**

**Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa
comprensiva del Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere
consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa**

HDI Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Talanx)



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500 Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma n. 757172/92 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

Documento aggiornato a Luglio 2011

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni", appartenente al gruppo Talanx.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31

Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i. v.

Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 di assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Società (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2010) ammonta a 140,95 milioni di euro, di cui Capitale Sociale 96 milioni e Riserve patrimoniali 44,95 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2010 è pari a 109,9%.

Questo indicatore fornisce un'informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, tale indicazione viene specificata nella Scheda di polizza.

Pertanto, come previsto dall'art. 1.8 "Proroga dell'assicurazione", in mancanza di disdetta, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

AVVERTENZA

la disdetta deve essere inviata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile. Si rimanda all'art. 1.3 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società.

3.1 Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società (art. 2.1 – Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile) si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione e deterioramento di cose ed animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza.

AVVERTENZA

Clausole di esclusione e limitazione della garanzia assicurativa.

La copertura assicurativa prevede alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia. L'assicuratore può, in questi casi, rifiutare o ridurre la prestazione come, ad esempio, quando il danneggiato è il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato nonché un parente od affine con lui convivente. In tali casi i danneggiati non possono essere considerati terzi.

Si rimanda alle Condizioni di assicurazione, e più precisamente agli artt. 2.2 "Persone non considerate terzi, 2.3 "Esclusioni

relative alla garanzia R.C.T.", 2.4 "Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.T." e 2.8 "Pluralità di assicurati" per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

Massimali, franchigie e scoperti.

Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza o in quelli inferiori previsti nelle singole garanzie. Franchigie e scoperti possono essere indicati nelle singole garanzie o nella polizza.

Se la garanzia prevede l'applicazione della franchigia l'importo del danno viene corrisposto detrando l'importo della stessa.

Esempio: in caso di danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubature la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 300,00 e per un massimo risarcimento di € 55.000. Sull'entità del danno andrà pertanto sottratta la somma di € 300,00 mentre le somme superiori al massimale non sono coperte da garanzia.

Se la garanzia prevede l'applicazione dello scoperto a carico dell'assicurato, l'importo del danno verrà corrisposto detrando la percentuale dello scoperto od il minimo indicato dell'importo totale del danno.

Esempio: la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% ed il minimo di € 500,00:
se il danno ammonta ad € 10.000,00, la somma da corrispondere, sarà di € 9.000,00 essendo l'importo dello scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, pari a € 1.000,00 (Importo dello scoperto = importo totale del danno x 10%: 10.000,00 X 10% = 1.000);
se il danno ammonta ad € 2.000,00, la somma da corrispondere sarà di € 1.500,00 poiché l'importo dello scoperto, pari a € 200,00 è inferiore all'importo del minimo. Quindi in questo caso si applica alla liquidazione l'importo del minimo.
nel caso in cui il danno sia pari o inferiore a € 500,00, non sarà corrisposta alcuna somma, a causa dell'applicazione del minimo.

3.2 Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38;
- per gli infortuni sofferti dai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97;
- per gli infortuni sofferti dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- dei danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, ai lavoratori di cui ai precedenti punti che abbiano subito la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle, di cui al D.Lgs. n. 38/2000.

Si rimanda alle Condizioni di assicurazione, e più precisamente all'art. 2.5 "Oggetto dell'assicurazione – Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" per l'esatta portata delle coperture assicurative.

AVVERTENZA

Clausole di esclusione e limitazione della garanzia assicurativa.

La copertura assicurativa prevede alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia. In questi casi l'assicuratore può rifiutare o ridurre la prestazione, come ad esempio, laddove l'assicurato non sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Si rimanda alle Condizioni di assicurazione, e più precisamente agli artt. 2.5 "Oggetto dell'assicurazione – Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), 2.6 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.O." e 2.8 "Pluralità di assicurati" per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

Massimali, scoperti, franchigie

Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza delle somme assicurate od i massimali indicati sulla polizza o, in alcuni casi, nelle Condizioni di assicurazione all'interno delle singole garanzie. Franchigie e scoperti, oltre che nelle singole garanzie, possono essere indicati anche nella polizza.

3.3 Garanzie Complementari ed aggiuntive

Il contratto prevede, a scelta del Contraente ma nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, numerose altre garanzie:

- Garanzie Complementari, che integrano le norme di carattere generale per quanto attiene la specifica attività indicata nel frontespizio di polizza nello spazio riservato alla "Descrizione del rischio". Si rimanda alle Condizioni di assicurazione, e più precisamente agli artt. da "3.1 a 3.28", per gli aspetti di dettaglio.
- Garanzie Aggiuntive, che sono valide ed operanti solo se espressamente richiamate in polizza. Si rimanda alle Condizioni di assicurazione, e più precisamente agli artt. dalla "A) alla P)", per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Il contratto viene stipulato, sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente riportate nel retro della scheda di polizza ed è regolato per tutte le garanzie dall'art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 del Codice Civile, così come disposto all'Art. 1.1 "Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio ed all' Art. 1.2. "Altre assicurazioni" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale".

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ove, nel corso del contratto avvengano eventi che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.

La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come meglio specificato agli artt. 1.4 "Modifiche dell'assicurazione, 1.5 "Aggravamento del rischio e 1.6 "Diminuzione del rischio" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale".

Esempio: si assicura un'Impresa con un dichiarato numero di dipendenti. Al momento del sinistro viene accertato un numero di dipendenti superiore. L'assicuratore potrà ridurre la propria prestazione per effetto della maggiore probabilità di avvenimento del rischio.

6. Premi

6.1 Frazionamento del premio

Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali o mensili così come specificato nella scheda di polizza.

In caso di frazionamento semestrale al premio annuo è necessario aggiungere un importo pari al 3%.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente o l'Assicurato dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Si rimanda all'art. 1.3 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale". per gli aspetti di dettaglio.

6.2 Forme di Pagamento previste

Mezzi di pagamento consentiti dall'impresa:

L'Impresa o gli intermediari possono ricevere dal contraente a titolo di pagamento del premio:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti

7. Rivalse

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere all'assicuratore la gestione delle vertenze, e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

AVVERTENZA

La Società ha diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tale obbligo. Si rimanda all'art. 5.2 "Gestione delle vertenze – Spese di resistenza" delle "Norme che Regolano i Sinistri" per gli aspetti di dettaglio.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

Il recesso può avvenire bilateralmente a seguito di sinistro ai sensi dell' Art. 1.7 "Recesso in caso di sinistro" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale".

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'assicurato può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 30 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione della Responsabilità Civile si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui l'azione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri stati ed in tal caso si applica quanto previsto all'art. 180 del D.lgs 209/2005.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente come da art. 1.11 "Oneri fiscali" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale". Il contratto è soggetto ad un'aliquota di imposta pari al 22,25% del premio annuo.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo****AVVERTENZA**

La denuncia dei sinistri deve essere effettuata, entro 3 giorni dall'evento, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. Si rimanda all'art. 5.1 "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che Regolano i Sinistri" per gli aspetti di dettaglio.

La denuncia di sinistro deve essere effettuata all'Impresa con le seguenti modalità:

A mezzo fax al numero:	800 60 61 61
A mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Ramo Trasporti Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) a:	sinistri@pec.hdia.it
Rivolgendosi alla propria agenzia	
Per informazioni rivolgersi al numero:	800 23 31 20 oppure alla propria agenzia

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. - Reclami - Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma, telefax 06 4210 3583, e-mail reclami@pec.hdia.it .

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Resta salva in ogni caso la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all'ISVAP, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.


14. Arbitrato**AVVERTENZA**

Resta salva la facoltà delle parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Alfonso Scarpa



GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Danno biologico (Danno alla salute)

Il pregiudizio, derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.

Fatturato

L'ammontare complessivo dei corrispettivi derivanti dall'attività assicurata dalla vendita dei prodotti e/o prestazioni di servizi erogate, e degli altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili ai sensi della normativa vigente, al netto di IVA e/o di eventuali altre imposte. Si precisa che per circoli, associazioni e assimilati sono da comprendere anche le quote di adesione dei soci, contributi vari, corrispettivi e proventi diversi risultanti dalle scritture contabili.

Franchigia

L'importo che viene dedotto dal danno indennizzabile a termini di polizza e che resta a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Liquidazione del danno

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Massimale

La somma fino al cui limite la Società risponde in base all'assicurazione.

Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Prestatori di lavoro

I titolari, i soci, i loro familiari coadiuvanti, gli apprendisti ed i dipendenti iscritti a libro paga, i non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97 ed i lavoratori parasubordinati così come definiti dal-l'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2000.

Recesso

Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Retribuzioni

L'ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente ai prestatori di lavoro (imponibile contributivo lordo erogato al prestatore di lavoro al netto dei contributi previdenziali a suo carico), ovvero gli importi erogati ai sensi di legge alle società terze per la fornitura di manodopera al netto di I.V.A.

Rischio

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Scoperto

La quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A..

Subappaltatore


L'impresa cui l'Assicurato ha ceduto ai sensi di legge l'esecuzione di tutti o parte dei lavori.

Territorio italiano

Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Terrorismo

Atto che comprenda ma che non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o gruppi di persone, sia che agiscano singolarmente sia per conto o in connessione con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione o in parte di essa.



**RESPONSABILITA' CIVILE DIVERSI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Documento aggiornato a Luglio 2011

INDICE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE _____ pag. 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE _____ pag. 5

GARANZIE COMPLEMENTARI _____ pag. 8

ATTIVITA' EDILI _____ pag. 12

GARANZIE AGGIUNTIVE _____ pag. 13

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI _____ pag. 15

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La Società presta l'assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 1.3 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

L'eventuale frazionamento del premio in una o più rate non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, *l'assicurazione*, di durata non inferiore ad un anno, *è prorogata per un anno e così successivamente.*

Art. 1.9 Adeguamento automatico - Indicizzazione

Se il premio non è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del "Numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" (già "Indice del costo della vita"), elaborato all'Istituto Centrale di Statistica, secondo le regole seguenti:

- alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, quello del mese di settembre dell'anno solare antecedente a quello della sua data di effetto;
 - ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Se si è verificata una variazione in aumento rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo vengono aumentati in proporzione;
 - l'aumento decorre dalla data di scadenza annuale e verrà riportato su apposita quietanza da rilasciare al Contraente.
- Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, i massimali e il premio vengano a superare il doppio degli importi ini-

zionalmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso i massimali ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Art. 1.10 Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- ***l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori;***
- ***il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);***
- ***gli altri elementi variabili previsti in polizza.***

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini previsti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati,

ovvero

- il pagamento della differenza attiva dovuta,

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui l'Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 1.11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione - Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione e deterioramento di cose ed animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza.

Art. 2.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti; tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.*

Art. 2.3 Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per danni:

2.3.1

- 1) *che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;*
- 2) *derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;*
- 3) *conseguenti ad eventi estranei alle coperture descritte in polizza;*
- 4) *relativi a "responsabilità contrattuale";*
- 5) *relativi a trasporti terrestri e marittimi;*
- 6) *relativi a "responsabilità civile professionale" afferente le professioni "liberali" (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.) ivi compresa quella derivante da "negligenza medica" in ospedali, cliniche private e/o pubbliche, incluse le ASL;*
- 7) *inerenti l'attività di istituti finanziari e/o banche e/o Istituti di Vigilanza.*

2.3.2

conseguenti a:

- 1) *inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;*
- 2) *interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua;*
- 3) *alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;*
- 4) *richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della Influenza aviaria.*

2.3.3

da proprietà o uso di:

- 1) *veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;*
- 2) *natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;*
- 3) *aeromobili;*
- 4) *veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;*
- 5) *razze canine quali Pitbull, Doberman, Rottweiler, Dogo e/o incroci generati dalle stesse*

2.3.4

- 1) *alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;*
- 2) *alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;*
- 3) *alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;*
- 4) *ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;*
- 5) *alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;*

2.3.5

- 1) *a condutture ed impianti sotterranei;*

2) a casi dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

2.3.6

- 1) da furto;
- 2) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del Codice Civile;
- 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;

2.3.7

- 1) provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;

2.3.8

cagionati da:

- 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
- 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

2.3.9

- 1) derivanti dalla proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

2.3.10

derivanti da:

- 1) detenzione o impiego di esplosivi;
- 2) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 3) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
- 4) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. rischio anno 2000);
- 5) perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet o simili; trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso e/o abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;
- 6) connessi sia direttamente che indirettamente alla produzione e/o alla distribuzione di beni derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana;
- 7) campi elettromagnetici e muffe tossiche;
- 8) tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;
- 9) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- 10) o causati, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;

2.3.11

- 1) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 2) causanti "pure" perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà;
- 3) causanti "puri" danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche;
- 4) direttamente o indirettamente riconducibili all'esercizio di Luna Parks e/o parchi di divertimento in genere;
- 5) derivanti da acqua piovana;

2.3.12

derivanti da:

- 1) attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili.

Art. 2.4 Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Art. 2.5 Oggetto dell'assicurazione - Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'as-

sicurazione, nonché dai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;

- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni **non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38**, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, **per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000.**

L'Assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'Azienda assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

Dall'assicurazione **sono comunque escluse le malattie professionali**, salvo che sia prestata con relativa garanzia con condizione particolare inserita in polizza.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 2.6 Esclusioni relative alla garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da:

- 1) **malattie professionali;**
- 2) **detenzione o impiego di esplosivi;**
- 3) **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;**
- 4) **malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;**
- 5) **presenza, uso, contaminazione, estrapolazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;**
- 6) **campi elettromagnetici e muffe tossiche;**
- 7) **tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; atti di guerra dichiarata e non;**
- 8) **direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;**
- 9) **o causati, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.**

Art. 2.7 Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

Art. 2.8 Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza, sia per la R.C.T. che per la R.C.O., per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

GARANZIE COMPLEMENTARI

che integrano le norme di carattere generale per quanto attiene la specifica attività indicata nel frontespizio di polizza nello spazio riservato alla "Descrizione del rischio"

Art. 3.1 Locali adibiti all'esercizio dell'attività

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata nonché dei relativi impianti interni ed esterni **in quanto adibiti esclusivamente al servizio dell'attività stessa.**

L'assicurazione vale, inoltre, per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne televisive, ascensori, montacarichi e scale mobili **purché collaudati** e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 300,00 per ciascun sinistro e fino a concorrenza, nel limite previsto per danni a cose, di un massimo risarcimento di € 55.000,00.

La garanzia non comprende la responsabilità per i danni derivanti da rigurgiti di fogne, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per i giochi.

Art. 3.2 Proprietà dei fabbricati

A deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.9 paragrafo 1) nel caso in cui sia assicurata la sola proprietà di fabbricati, l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili **purché collaudati.**

L'assicurazione comprende: le antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche se tenuti a giardino (compresi gli alberi ad alto fusto, **ma con esclusione dei danni conseguenti alle operazioni di abbattimento o potatura**), le attrezzature per giochi, strade private e recinzioni.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per lavori di ordinaria manutenzione con esclusione dei lavori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 494/96.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Per i danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con **l'applicazione di una franchigia assoluta di € 300,00 per ciascun sinistro e fino a concorrenza, nel limite previsto per danni a cose, di un massimo risarcimento di € 55.000,00.**

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i condomini nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà essa comprende tanto la responsabilità civile per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso quello della relativa area, supera di oltre il 15% quello dichiarato dall'Assicurato in base al quale è stato calcolato il premio, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato aumentato del 15% e quello risultante al momento del sinistro.

Dall'assicurazione sono esclusi i danni derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale privata dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari.

La garanzia, inoltre, non opera per i danni derivanti da rigurgiti di fogne, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Art. 3.3 Animali

L'assicurazione comprende i rischi inerenti al trasferimento di animali.

Sono esclusi i danni:

- ai mezzi su cui gli animali vengono trasportati;
- alle coltivazioni;
- da contagio;
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di € 150,00 per sinistro.

Art. 3.4 Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree

L'assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale.

Art. 3.5 Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento, **purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.**

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento

di cose derivanti dalla proprietà delle condutture.

Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona derivanti da erogazione di acqua alterata.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **derivanti dalla proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate e dighe;**
- **agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato.**

Art. 3.6 Gas di petrolio liquefatti (GPL)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli utenti per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, **qualora tali danni siano direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi**, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione e il tubo, **esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori. Tale garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.**

A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.8 paragrafo 2), l'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, **purché denunciati entro due anni dalla cessazione dell'assicurazione.**

Quando l'assicurazione comprenda il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, nell'esercizio di tali loro attività; sono comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, **sempreché esse vengano effettuate da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti.**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).

Art. 3.7 Distributori di carburante - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico - Autorimesse - Autosili - Parcheggi

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti occorrenti per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

- A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.4 paragrafi 1) e 2), l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni ai veicoli in consegna o in custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, **purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività assicurata cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.**
- A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.8 paragrafo 1), l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati dal carburante venduto, **restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.**

Le garanzie a) e b) vengono prestate **con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 260,00 per ogni sinistro.**

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto o incendio.

Art. 3.8 Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini

A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.8 paragrafo 1) l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Fermo quanto precede, per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio assicurato, la garanzia comprende i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

L'assicurazione comprende anche i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.**

È escluso il rischio derivante dall'eventuale esistenza di distributori di carburante.

Art. 3.9 Insegne e cartelli pubblicitari

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà o manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari, striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.**

Art. 3.10 Amministrazioni comunali e provinciali

L'assicurazione comprende l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono al Comune o alla Provincia nell'ambito del proprio territorio, **compreso il rischio della committenza di lavori non rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996. Sono esclusi i rischi derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente assicurato.**

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile del Comune o della Provincia derivante dalla proprietà e dalla conduzione dei fabbricati adibiti a pubblici servizi e dalla proprietà di quelli con altra destinazione.

Sono compresi anche i danni provocati dalla rete fognaria **esclusivamente se dovuti a rottura accidentale delle condutture.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Sindaco, al Presidente della Provincia, agli Assessori comunali o provinciali, ai Consiglieri comunali o provinciali, nonché alle persone cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto del Comune o della Provincia, funzioni di rappresentanza, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose nell'espletamento del proprio mandato; **da tale garanzia restano esclusi i danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente assicurato. Il massimale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.**

L'assicurazione non è operante per le attività e le competenze delle A.S.L./A.O. o degli enti o società incaricati della gestione di pubblici servizi.

Art. 3.11 Alberghi, pensioni, residence, ostelli, campeggi

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esistenza dei servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristoranti, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi.

A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.8 paragrafo 1) l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi**.

Fermo quanto precede, per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio assicurato, la garanzia comprende i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Qualora non sia diversamente pattuito, l'assicurazione non comprende i rischi derivanti dall'esistenza di stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fango terapia, impianti sportivi, discoteche e night club.

Art. 3.12 Istituti per trattamenti estetici - Istituti di cultura fisica - Massaggiatori - Callisti e pedicure

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

Art. 3.13 Bar - Pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini

A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.8 paragrafo 1) l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi**.

Fermo quanto precede, per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio assicurato, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Salvo patto speciale, sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

Art. 3.14 Servizi pubblici di locomozione e trasporto

L'assicurazione è efficace **a condizione che l'impianto descritto in polizza:**

- **sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita;**
- **sia stato conseguentemente autorizzato all'esercizio;**
- **siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di tale visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.**

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (**in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge**) degli impianti descritti in polizza, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose verificatisi in relazione alla attività prestata a favore dell'Assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dal passeggero, **escluso denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto**. Tale estensione di garanzia viene prestata, **con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 200,00 per persona danneggiata**.

Esclusivamente per le sciovie, l'assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e, **limitatamente al periodo di attività degli stessi**, per l'esercizio dello sport della neve.

Art. 3.15 Istituti di vigilanza

L'assicurazione comprende l'impiego, **per servizio**, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore. **L'assicurazione non opera per la responsabilità civile contrattuale e per le perdite patrimoniali conseguenti.**

Art. 3.16 Farmacie

A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.8 paragrafo 1) l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi**.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio assicurato, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

Art. 3.17 Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori

L'assicurazione comprende:

- a) la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti;
- b) la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione **se gestiti direttamente**.

Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella qualità di committente.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

Art. 3.18 Associazioni, società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. ***Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra loro.***

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, ***esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.***

L'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammessi a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

- al possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell'Assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;*
- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta.*

Art. 3.19 Stabilimenti balneari

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, ristoranti, sale da ballo, parcheggi, nonché i danni provocati da imbarcazioni o natanti dati a noleggio.

Art. 3.20 Cinematografi, teatri

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.6 paragrafo 2) l'assicurazione comprende, ***sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di €400,00 per ogni danneggiato,*** i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 del Codice Civile, ***ferma l'esclusione dei danni alle cose non consegnate. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta per sinistro di €150,00.*** ***L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.***

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Art. 3.21 Night club - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo

L'assicurazione è efficace ***a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.***

Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Art. 3.22 Riserve di caccia - Riserve di pesca

L'assicurazione non comprende i danni provocati durante lo svolgimento dell'attività venatoria. Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni, nonché i rischi relativi all'esistenza di dighe.

Art. 3.23 Velocipedi da noleggio

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di €200,00 per sinistro.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

Art. 3.24 Trattamenti chimici

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Qualora l'Assicurato utilizzasse per l'esercizio dell'attività assicurata aeromobili, si conferma che l'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni imputabili all'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea.

Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose e da contaminazioni di colture.

Art. 3.25 Danni da incendio per lavori presso terzi

A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.6 paragrafo 3), l'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in occasione di lavori presso terzi.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata, ***con l'applicazione di una franchigia assoluta di €300,00 per ogni sinistro, fino a concorrenza, nel limite previsto per danni a cose, di un massimo risarcimento di €30.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.***

ATTIVITÀ EDILI**Art. 3.26 Danni cagionati da opere ed installazioni in genere ad esecuzione frazionata**

Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo la ultimazione dei lavori che la riguardano; ciò premesso la garanzia vale per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose che si fossero verificati anche dopo la ultimazione dei lavori della singola parte di opera ma comunque **non oltre 30 giorni** da che la singola porzione stessa sia stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico

Art. 3.27 Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento

L'assicurazione per i danni alle cose di terzi, è **prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di € 300,00 per ogni danneggiato.**

Art. 3.28 Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati

L'assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato l'assicurazione è **prestata con una franchigia assoluta di € 300,00 per ogni sinistro fino a concorrenza, nel limite previsto per danni a cose, di un massimo risarcimento di € 30.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.**

GARANZIE AGGIUNTIVE

(valide ed operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

A - Cessione di lavori in subappalto (limitatamente alle imprese edili)**1) Responsabilità dell'Assicurato per fatto di subappaltatori - Tassazione sulle retribuzioni**

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori - **in misura non superiore alla percentuale, indicata in polizza**, del valore globale di ogni singola opera od appalto - l'assicurazione vale per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato stesso.

2) Responsabilità dell'Assicurato e di subappaltatori - Tassazione sul valore

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori, l'assicurazione vale anche per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato stesso.

B - Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'art. 2.2 lettera c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (**con esclusione delle malattie professionali**), i subappaltatori ed i loro dipendenti, **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale**.

C - Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

A parziale deroga dell'art. 2.2 lettera c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (**con esclusione delle malattie professionali**), i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

D - Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.4 paragrafo 4), la garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine.

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro.

Relativamente ad unità naviganti a motore e imbarcazioni a vela di lunghezza superiore ai 6 metri sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

E - Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.4 paragrafo 5), la garanzia comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. **Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni veicolo sia esso o meno in consegna o custodia all'Assicurato.**

F - Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.5 paragrafo 1), la garanzia R.C.T. comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti.

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 550,00 per ogni sinistro fino a concorrenza, nel limite previsto per danni a cose, di un massimo risarcimento di € 15.000,00 per sinistro e di € 30.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

G - Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.5 paragrafo 2), la garanzia R.C.T. comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **purché non derivanti da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.**

La garanzia è prestata:

- **per i danni ai fabbricati, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.550,00 fino a concorrenza, nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a cose, di un massimo risarcimento di € 15.000,00 per sinistro e di € 30.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo;**
- **per i danni ad altre cose diverse dai fabbricati, con una franchigia assoluta di € 300,00 per ogni sinistro.**

H - Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi

A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.6 paragrafo 1), la garanzia R.C.T. vale per i danni da furto dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato stesso.

La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 500,00 per ogni danneggiato e fino a concorrenza, nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a cose, di un massimo risarcimento di € 5.000,00 per sinistro e di € 15.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

I - Responsabilità civile personale dei dipendenti

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assi-

curato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, **sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.**

L - R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore

L'assicurazione opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, **purché muniti di regolare patente di abilitazione in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia è operante nei limiti territoriali dello Stato italiano, dello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro.

M - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.11, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 3.000,00 nel limite del massimale per danni a cose e, comunque, con il massimo di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso d'uno stesso periodo assicurativo annuo.

N - Limiti di indennizzo

Premesso che i massimali indicati in polizza rappresentano il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detti massimali per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione.

O - Committenza lavori edili

A parziale deroga dell'art. 2.3 punto 2.3.12 paragrafi 1) e 2), l'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 e di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione eseguiti sui fabbricati descritti in polizza o sui locali ove si svolge l'attività dichiarata. **Questa estensione di garanzia è prestata a condizione che:**

- **l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996;**
- **dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 538 del Codice Penale.**

P - Danni alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, per danni materiali e diretti a cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, **che per volume o peso non possono essere rimosse. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 300,00 per ogni sinistro fino a concorrenza, nel limite previsto per danni a cose, di un massimo risarcimento di € 30.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.**

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI**Art. 5.1 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, *il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società* entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile)

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 5.2 Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, *fino a quando ne ha interesse*, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.*

La Società non rimborsa spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende delle spese di giustizia penale.

